

T.A.R. Basilicata Potenza, Sez. I, sentenza 21 novembre 2023, n. 677 – Pres. Donadono - Comune di Potenza (Avv. Ferri) c. Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e F.F. (Avv. Di Lena)

Lavoro nella P.A. - Regolarizzazione della posizione lavorativa - Differenze retributive e contributive

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 10/3/2023, il Comune deducente ha impugnato gli atti specificati in epigrafe ed in particolare il Provv. del 10 novembre 2022, confermato a seguito di ricorso gerarchico, con cui l'Ispettorato del Lavoro di Potenza ha disposto, ai sensi dell'art. 14, co. 1, del D.Lgs. n. 124 del 2004 ("Il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative"), di provvedere alla regolarizzazione retributiva e contributiva della sig.ra F.F. (odierna controinteressata, dipendente di detto Comune inquadrata con profilo "A4 - operatore addetto alle attività tecniche"), con l'assegnazione della stessa al profilo professionale "B1 - esecutore delle attività amministrative", avendo riscontrato la sua adibizione a mansioni corrispondenti a detto superiore profilo a decorrere dal 15/12/2016.

1.1. Con l'impugnazione è contestato che:

- anzitutto, difetterebbe la prova dell'assegnazione della dipendente a mansioni superiori;
- inoltre, il potere di disposizione esercitato dall'Ispettorato del lavoro non potrebbe avere ad oggetto l'irregolarità in questione;
- infine, sarebbe illegittimo il contegno inerte tenuto dall'Ispettorato del lavoro sul ricorso gerarchico proposto dal Comune sul contestato verbale di disposizione.

2. Si sono costituiti in giudizio, per resistere all'accoglimento del gravame, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza e la controinteressata.

3. Con ordinanza del 24/10/2023 è stata respinta l'incidentale domanda cautelare.

4. All'udienza pubblica dell'8/11/2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è infondato.

5.1. Quanto alla prima censura, deve ritenersi che - contrariamente a quanto opinato nel gravame - l'avversato provvedimento di disposizione risulta suffragato, nei suoi presupposti, da molteplici e convincenti elementi istruttori di natura documentale (l'atto di assegnazione della controinteressata all'Ufficio Protocollo del Comune il Prov. in data 14 dicembre 2017) e testimoniale (le dichiarazioni di alcuni dipendenti, assegnati a detto Ufficio, attestanti lo svolgimento da parte della controinteressata di attività di protocollazione et similia), acquisiti in sede di accesso ispettivo da funzionari dell'Ispettorato del lavoro in data 4/1/2022 e versati in atti, in punto di accertamento dell'adibizione della controinteressata a mansioni non corrispondenti al profilo nel quale la stessa è inquadrata ("A4 - operatore addetto alle attività tecniche"), bensì a mansioni superiori (effettivamente più pertinenti al profilo "B1 – esecutore delle attività amministrative"); questioni, quelle richiamate, che risultano apprezzabili da questo giudice incidenter tantum, ex art. 8 cod. proc. amm., ai limitati fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento sub iudice.

5.2. Egualmente infondata è la seconda censura enucleata in ricorso, essendo opinione del Collegio che l'avversato verbale di disposizione, adottato ai sensi del citato art. 14, co. 1, del D.Lgs. n. 124 del 2004, si presenta rispondente alla portata precettiva di tale paradigma normativo, atteso che il potere di stigmatizzare, con finalità essenzialmente conformativa (la cui portata è assistita dall'astreinte sanzionatoria contemplata dal comma 3 dell'art. 14 cit.), "le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative" è latamente attribuito all'Ispettorato del lavoro, con il solo limite di quelle "già soggette a sanzioni penali o amministrative"; non essendovi plausibili ragioni per escludere che, nel novero di dette irregolarità, ricada anche l'acclarata adibizione del lavoratore a mansioni superiori rispetto al suo formale inquadramento (condotta integrante, pur sempre, l'inosservanza di un preciso obbligo normativo e contrattuale gravante sul datore di lavoro pubblico e privato).

In ottica di sistema, resta impregiudicata, ovviamente, la possibilità, per l'interessato, di attivare la concorrente tutela dinanzi al giudice del lavoro ex art. 2103 cod. civ..

5.3. Non coglie nel segno, infine, neppure la terza censura ricorsuale, in quanto il comma 3 dell'art. 14 cit. ("Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto") qualifica ex professo il silenzio sul ricorso gerarchico avverso il provvedimento dispositivo in termini significativi (di rigetto), talché non è configurabile, nella specie, alcuna rimproverabile inerzia amministrativa.

6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto in quanto infondato.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza e della controinteressata, da quantificarsi nella misura forfettaria di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, per ciascuna parte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati